

“Riutilizzo e Responsabilità Estesa del Produttore: lo stato dell'arte”

“COSTRUIRE LE FILIERE DEL RIUTILIZZO”

RAVENNA 2017

Simone Brunetti
SecondLife Italia



www.secondlifeitalia.it

Riferimenti normativi

- 152/ 2006
- CE 98/2008
- 205/2010

- 180 bis Codice dell'Ambiente
(..) sono adottate le ulteriori misure necessarie **per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto.**

(..)sono definite le modalità operative per la costituzione e il **sostegno di centri e reti accreditati ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo**



Riferimenti normativi

- DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49

Art. 10 I sistemi collettivi

- I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale **devono aderire a un sistema collettivo.**
- **I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile** ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto legislativo.
- **Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale**



Riferimenti normativi

Art. 11 Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori

- **I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente.** I distributori, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione.
- **I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq.**



Riferimenti normativi


Decreto 31 maggio 2016, n. 121 “Uno contro Zero”

- Dal 22 luglio 2016 sono state introdotte per i distributori apposite **modulistiche e semplificazioni per consentire l’attuazione di un regime di ritiro, raccolta e trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni (inferiori a 25 cm)**, in affiancamento al ritiro secondo la modalità “uno contro uno” attuata tramite il DM 65/2010.
- Tale obbligo di raccolta è previsto unicamente per i RAEE domestici e rimane facoltativo per i distributori che effettuano vendita a distanza o con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq.



Come funziona la filiera

La 2^{da} vita degli elettrodomestici



Qual è oggi il ruolo dei sistemi
collettivi REP nelle filiere del
riutilizzo?

Ancona: 1° Impianto di
preparazione al riutilizzo RAEE
autorizzato in Italia



...






SL Corner & Outlet



www.secondlifeitalia.it



Marchi GDO che trattano prodotti Second Life

expert 

SINERGY
IL VANTAGGIO DI AVERLI ACCANTO 

EURONICS 



www.secondlifeitalia.it

www.secondlifeitalia.it
simone@secondlifeitalia.it